

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

### ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI UN BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

#### CHE COS' E' UN BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, di usarlo, di metterlo in commercio, di venderlo o di importarlo.

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

Non sono considerate come invenzioni, ai sensi del precedente comma, in particolare:

- \* le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
- \* i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori;
- \* le presentazioni di informazioni.
- \* le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi.

Le disposizioni del comma precedente escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali.

Non sono, inoltre, considerate come invenzioni i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze e alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

Non possono, infine, costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

**Il monopolio, che decorre dalla data di presentazione della domanda, dura 20 anni e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata**

#### REQUISITI PER LA BREVETTABILITÀ

I requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione sono:

☛ **novità**: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per lo stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;

☛ **attività inventiva**: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo.

☛ **applicazione industriale**: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in

campo industriale;

- **liceità**: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

## **TITOLARITÀ DEL BREVETTO**

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione.

Se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all'autore del trovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore;

se peraltro, pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è oggetto di tale rapporto, il lavoratore inventore ha diritto ad un equo premio; se il trovato è stato realizzato da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell'impresa, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di prelazione.

## **COME SI OTTIENE UN BREVETTO**

La domanda di brevetto deve essere redatta su apposito modulo (MODULO A) e depositata, personalmente o a mezzo mandatario presso le Camere di Commercio, ovvero inviata a mezzo raccomandata A.R. all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise 19 - 00187 Roma.

Ad essa dovranno essere allegati:

- \* **una descrizione comprendente un breve riassunto, la descrizione vera e propria e le rivendicazioni, in duplice originale;**
- \* **i disegni dell'invenzione, in duplice originale;**
- \* **(eventuale) designazione dell'inventore;**
- \* **(eventuale) lettera d'incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale.**

\*\*\*\*\*

Allegati alla domanda:

### **1) DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE**

La descrizione dell'invenzione, redatta in lingua italiana, corretta e tecnicamente appropriata, deve riportare nell'intestazione il titolo dell'invenzione identico a quello riportato in domanda, deve iniziare con un riassunto (ai soli fini di informazione tecnica) e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato specificatamente ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto, in particolare, le parti essenziali e nuove dell'invenzione (ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti).

N.B.: le rivendicazioni devono cominciare a pagina nuova.

La descrizione dell'invenzione deve essere scritta a macchina o impressa con inchiostro di colore nero e indelebile su una sola faccia di carta forte bianca, del formato di cm.21 x 30, lasciando un margine di almeno cm.3 alla sinistra del foglio e un adeguato margine agli altri lati del foglio, nonché uno spazio tra le linee da consentire correzioni interlineari; ogni foglio non deve contenere più di 25 linee di scrittura.

I fogli devono essere riuniti in fascicoli in modo che ne sia consentita la lettura senza difficoltà e le pagine devono essere numerate progressivamente.

La descrizione deve essere firmata in calce dal richiedente il brevetto o dal suo mandatario; i singoli fogli devono essere siglati dal medesimo richiedente o mandatario.

Le eventuali cancellature e correzioni apportate sulla descrizione vanno approvate con annotazioni in margine del foglio.

Nel corso della descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche, le indicazioni di pesi o misure date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi.

**N.B.: la numerazione delle pagine della descrizione inizia da PAG.2.**

**FACSIMILE DI DESCRIZIONE DI INVENZIONE INDUSTRIALE**

(da redigersi in carta uso bollo a 25 righe)

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale avente per titolo:.....

A nome di (cognome e nome).....

di nazionalità..... residente in ..... Via ..... n° .....

oppure

a nome della Ditta ..... di nazionalità ..... con sede in

..... Via ..... n° ..... (se vi è mandatario: a

mezzo mandatario Sig. .... residente in ..... Via

..... n° ..... ) depositata il

..... con il n°.....

\*\*\*\*

**RIASSUNTO**

.....  
.....  
.....

\*\*\*\*\*

**DESCRIZIONE**

.....  
.....  
.....

**RIVENDICAZIONI**

( N.B.: a pagina nuova)

.....  
.....  
.....

Data .....

Firma del richiedente

.....

## 2) DISEGNI DELL'INVENZIONE

I disegni dell'invenzione devono essere presentati su fogli di carta bianca resistente e non brillante del formato di cm. 21 x 30, lasciando un margine di almeno cm.2. Essi dovranno essere eseguiti a regola d'arte e tracciati con inchiostro nero e indelebile oppure stampati con esclusione di qualsiasi tinta o colore. Non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici, come ad esempio processi cianografici, eliografici, fotografici o simili. Sono ammesse, invece, le riproduzioni a mezzo fotocopia.

Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché i numeri delle lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamati nel testo della descrizione nella quale dovrà, inoltre, essere adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti di esse, rappresentano.

Nelle tavole dei disegni è vietato indicare la scala e l'uso delle legende esplicative ad eccezione di scritte quali "acqua", "vapore", "sezione A-B", "aperto", "chiuso".

Ogni tavola di disegno deve essere firmata dal richiedente o dal suo mandatario

## 3) (eventuale) DESIGNAZIONE DELL'INVENTORE

Deve essere direttamente effettuata nella domanda di modello. In mancanza deve essere allegato alla domanda stessa un separato atto di designazione in carta bollata con applicata marca da bollo da € 14,62.

## 4) (eventuale) LETTERA D'INCARICO

La lettera di incarico, l'atto di procura o la dichiarazione di riferimento a procura generale sono necessari se il deposito avviene a mezzo mandatario.

**N.B.:** Ai sensi del combinato disposto dagli artt.1 e 24 del D.M. - 3 Aprile 1981 (G.U. n.150 del 03/06/81) istitutivo dell'Albo dei Mandatari abilitati in materia di brevetti, a decorrere dal 27 febbraio 1983 la rappresentanza delle persone fisiche o giuridiche nelle procedure davanti all'Ufficio Brevetti può essere assunta **SOLO** da mandatari già iscritti nell'Albo Nazionale, nonché da coloro che sono già iscritti negli Albi degli Avvocati.

La procura può essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata: nel secondo caso la firma del mandante deve essere accertata da un pubblico notaio.

La procura generale è soggetta alla registrazione e alla tassa di bollo; la procura speciale è soggetta soltanto alla tassa di bollo.

La lettera d'incarico va redatta su carta bollata da € 14,62 e compilata in conformità del modello riportato di seguito. Essa va firmata dal richiedente e controfirmata dall'incaricato e vale per il deposito di una sola domanda di brevetto.

La lettera di incarico e' soggetta alla tassa di € 34,00.

**FACSIMILE DI LETTERA D'INCARICO**  
(art.94 del R.D. 29/6/1939, n.1127)

In nome e per conto de.... sottoscritt....(1).....  
resident.... in ..... via ..... n.....  
il Sig..... (2) è incaricato di depositare presso la Camera di  
Commercio Industria Artigianato Agricoltura (o presso il Ministero delle Attività Produttive - Ufficio  
Italiano Brevetti e Marchi - Roma) la domanda di brevetto per invenzione industriale avente per  
titolo:

.....  
.....

e di fare quant'altro occorra per l'accoglimento della domanda stessa e per il riconoscimento dei  
diritti e delle facoltà che da essa derivano nei rapporti col Ministero delle Attività Produttive  
U.I.B.M. (presentazione di documenti, pagamento di rimborsi, modificazione o ritiro della  
domanda, ritiro dei brevetti rilasciati e dei documenti relativi, presentazione e documentazione dei  
ricorsi alla Commissione di cui all'art.71 del R.D. 29/06/1939, n.1127).

A tale scopo i... sottoscritt.... (1) .....  
elegg..... domicilio presso .....

.....(2) al quale pertanto verranno fatte direttamente dal Ministero delle Attività  
Produttive U.I.B.M. tutte le comunicazioni, nonché tutte le richieste e le consegne di documenti  
che si rendessero necessarie.

\_\_\_\_\_  
(firma di chi dà l'incarico)

Al Sig .....  
Via.....

\_\_\_\_\_  
(firma dell'incaricato)

(1) riferimento al titolare

(2) riferimento all'incaricato

Ogni domanda per invenzione deve avere ad oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni, assolutamente inderogabili, sono riservati all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato; il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti a cui non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.

Gli aventi diritto residenti nel territorio dello Stato non possono depositare direttamente all'estero alcuna domanda di brevetto senza l'autorizzazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che deve acquisire il parere dell'autorità militare, prima che sia trascorso il periodo di segretezza inderogabile di 90 giorni dal deposito italiano.

Il richiedente può presentare domanda personalmente ovvero eleggere un rappresentante che, nel caso di invenzioni, deve essere scelto tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti in apposito Albo Professionale tenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi.

I richiedenti residenti all'estero, qualora non intendano avvalersi di un rappresentante, devono comunque eleggere un domicilio in Italia ai fini dell'invio della corrispondenza.

Le domande vengono esaminate dall'Ufficio secondo l'ordine cronologico al quale si può derogare solo in caso di controversia giudiziaria in atto, comprovata dalla relativa iscrizione in ruolo.

L'Ufficio effettua un esame amministrativo ed un esame tecnico ( non di novità ), al quale può seguire il rilascio del brevetto o una richiesta interlocutoria, cui l'interessato deve rispondere entro 60 gg. prorogabili fino a sei mesi.

Al termine della fase interlocutoria l'Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto.

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio, prevista dall'art.71 del R.D. 1127 del 29 giugno 1939, è un organo di giurisdizione speciale al quale si applicano le norme del diritto processuale civile. Tale Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, è composta di 5 membri: tre scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, di cui uno con funzioni di Presidente, e due tra i professori universitari di materie giuridiche.

La Commissione decide i ricorsi con sentenze contro le quali è possibile proporre ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per motivi di legittimità.

## **POSSIBILITÀ' DI RIVENDICARE UNA PRIORITÀ**

Chiunque abbia depositato domanda di brevetto presso uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi può presentare analoga domanda presso un altro Stato aderente, ottenendo che la valutazione della novità sia fatta alla data di presentazione della prima domanda.

La rivendicazione della priorità va effettuata contestualmente alla domanda di brevetto o al massimo entro i due mesi successivi, purché non si eccedano i dodici mesi dalla data di priorità rivendicata.

Essa deve contenere le indicazioni relative agli estremi del primo deposito e la relativa documentazione, accompagnata da una traduzione in lingua italiana; tale documentazione, qualora non sia depositata insieme alla rivendicazione di priorità, dev'essere trasmessa entro sei mesi dal deposito della domanda.

## **DOMANDA CONTEMPORANEA DI MODELLO DI UTILITÀ**

A chi chiede il brevetto per invenzione industriale è consentito, ai sensi dell'art.4 del R.D. 25/08/1940 n.1411, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

Tali domande devono essere depositate nel medesimo Ufficio, nello stesso giorno e su ciascuna domanda deve essere fatta esplicita menzione del contemporaneo deposito dell'altra. In tale caso è sufficiente che il richiedente documenti nei modi prescritti solamente la domanda di brevetto per invenzione (art.108 del 31/10/1941 n.1354).

## **NULLITÀ E DECADENZA DEL BREVETTO**

Il brevetto è nullo se:

- \* è privo dei requisiti richiesti;
- \* rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
- \* la descrizione non è sufficientemente chiara e completa;
- \* l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
- \* il titolare non aveva diritto ad ottenerlo.

Il brevetto decade se:

- \* il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

## **PREVENTIVA RICERCA DI ANTERIORITÀ**

Per effettuare una preventiva ricerca di anteriorità contattare :

Ministero Attività Produttive

Ufficio Sala del Pubblico .....T.06/47.05.30.54

oppure

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Latina .....T. 0773/672232

\*\*\*\*\*

Appendice

**Oggetto: Legge 20/11/1970 n.962 contenente disposizioni relative ai brevetti di invenzione destinate esclusivamente ai non vedenti.**

Sulla G.U. n.315 del 14/01/1970 è stata pubblicata la legge in oggetto indicata.

Per effetto delle disposizioni contenute in detta legge, le copie dei verbali di deposito possono essere rilasciate senza l'applicazione delle marche da bollo.

Sia sulle domande di brevetto che sui verbali di deposito deve essere posta in evidenza la seguente annotazione sottoscritta da coloro che depositano le domande:

“Si chiede l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi della legge 20/11/1970”